

Roma, 7 aprile 2014

A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE

ACAP

Associazione delle
Società Concessionarie
di Autostrade Private

AISE

Associazione Imprese
Servizi Elicotteristici

ANIP

Associazione Nazionale Imprese
di Pulizia e Servizi Integrati

ARE

Associazione Imprese Servizi
di Recapito Postale e Parcel

ASSOAMBIENTE

Associazione Imprese
Servizi Ambientali

ASSOPOSTE

Associazione Nazionale
Imprese Servizi Postali

UNIFERR

Unione Nazionale
Imprese di Pulizia Ferroviaria
e Servizi Integrati

UNIPOST

Unione Nazionale
Imprese Portuali

UNIRE

Unione Nazionale
Imprese Recupero

CONFINDUSTRIA

**Oggetto: Certificato penale delle persone che lavorano in contatto con i minori.
Decreto legislativo n. 39/2014 del 4 marzo 2014.**

Si segnala che il 6 aprile u.s. è entrato in vigore il decreto legislativo 39/2014 di recepimento della direttiva europea 2011/93Ue relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento dei minori, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo u.s..

A partire da tale data, per la previsione di cui all'articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n. 313 (T.U.) introdotto dall'art. 2 del d.lgs 39/2014, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all'articolo 25 del richiamato T.U., al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale (prostituzione minorile, pornografia minorile, pornografia virtuale, turismo sessuale, adescamento dei minorenni) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il datore di lavoro, pertanto, ha l'obbligo di acquisire il certificato penale del casellario giudiziale per quei lavoratori che intende assumere ed impiegare in attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione da 10.000 a 15.000 euro.

Il Ministero della Giustizia, con l'allegata Circolare del 3 aprile 2014, reperibile anche sul sito del Ministero (www.giustizia.it) nonché mediante due Note esplicative pure allegate, è intervenuto per sciogliere alcuni dubbi interpretativi della norma e, in questa prima fase di attuazione, ad orientare il datore di lavoro nella procedura da seguire.

In primo luogo la Circolare chiarisce che tale obbligo sorge a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e vale, come espressamente previsto dalla disposizione legislativa, per i datori di lavoro "che intendano impiegare" una persona per lo svolgimento di attività professionali che comportino contatti diretti e regolari con minori; si desume con sufficiente chiarezza che l'obbligo non riguarda i contratti di lavoro già in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento.

In secondo luogo, nella Circolare del Ministero si informa che gli Uffici del casellario centrale stanno operando sugli interventi necessari affinché il datore di lavoro riceva il certificato con le iscrizioni di provvedimenti riferiti ai **solì** reati espressamente richiamati dall'art. 25 bis del decreto legislativo 39/2014.

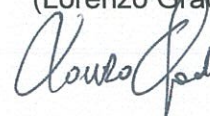
In attesa di tali interventi, i datori di lavoro potranno rivolgersi agli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica richiedendo il certificato attuale del lavoratore interessato, previo consenso di quest'ultimo attraverso la sottoscrizione di un modulo ad hoc. Sia il modulo per la richiesta del certificato ad opera del datore di lavoro, sia il modulo per il consenso al rilascio da parte del lavoratore, sono allegati alla menzionata Circolare e alla presente nota.

In ultimo, nelle Note di chiarimento viene esplicitato che l'obbligo sorge solo ove il soggetto che intende avvalersi dell'opera di terzi instauri con questi ultimi un rapporto di lavoro e non sorge, al contrario, quando il soggetto si avvalga, ad esempio, di volontari, la cui forma di collaborazione o attività resta estranea ai confini del rapporto di lavoro.

La circolare ministeriale, infine, indica un numero di telefono (0697996200) cui rivolgersi per eventuali chiarimenti o informazioni.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Lorenzo Gradi)



Allegati
GR/RU